

CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO TELEMATICO DECENTRATO

TRA

La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO di CUNEO rappresentata dal Segretario Generale dott. Vittorio SABBATINI (di seguito, Camera di Commercio)

E

L'ASSOCIAZIONE CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE di Cuneo rappresentata dal Presidente signor Domenico PASCHETTA (di seguito, Associazione)

PREMESSO CHE

Le normative di questi ultimi anni (L. n. 340/2000 e L. n. 40/2007) riconducono alla modalità telematica le procedure di competenza del Registro delle Imprese (di seguito R.I.), in un quadro più generale di semplificazione dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione e le stesse normative assegnano alle Camere di Commercio un ruolo centrale negli adempimenti di legge a carico delle imprese.

Dal 1° aprile 2010 le comunicazioni di avvio dell'impresa, sia individuale che societaria, devono essere presentate unicamente per via telematica tramite la procedura "comunicazione unica", la quale individua nel R.I. il punto di accesso integrato delle comunicazioni che hanno effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Dall'1.4.2010 esiste, pertanto, soltanto la possibilità di trasmissione via internet - utilizzando il software "ComUnica", scaricabile dal sito www.registroimprese.it - di un'unica pratica contenente le domande di inizio o modificazione o cessazione delle attività dirette:

- al Registro Imprese;
- all'Agenzia delle Entrate;
- all'INPS;
- all'INAIL;
- all'ufficio artigianato e alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
- ad ogni altra Pubblica Amministrazione successivamente individuata.

La comunicazione unica rappresenta, perciò, un'importante semplificazione per le imprese, le quali potranno inoltre iniziare subito l'attività, atteso che la ricevuta rilasciata dal Registro Imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.



Camera di Commercio
Cuneo



CONFCOOPERATIVE

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Cuneo

Le Camere di Commercio devono assicurare, gratuitamente, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati, previa intesa con le Associazioni imprenditoriali.

E' comune intento della Camera di Commercio e delle Associazioni di categoria fornire un servizio efficace alle imprese, favorendo in particolare l'accesso degli operatori economici agli strumenti tecnici innovativi per la semplificazione e l'informatizzazione degli adempimenti nei confronti della Camera di Commercio e delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Con propria deliberazione n. 108 del 19/04/2010 la Giunta della Camera di Commercio ha ritenuto di addivenire a convenzioni con le singole Associazioni di categoria al fine di perseguire gli intenti sopra descritti.

L'Associazione Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo ha manifestato il proprio interesse alla sottoscrizione di tale accordo di collaborazione

SI STIPULA E SI CONVIENE

quanto segue:

ART. 1

La Camera di Commercio istituisce lo sportello camerale decentrato presso l'Associazione al fine di favorire l'offerta dei suoi servizi sul territorio e di rendere più agevole la loro fruizione secondo le modalità e le tecniche informatiche.

ART. 2

L'Associazione dichiara la propria disponibilità ad istituire presso la propria sede di CUNEO, Via Cascina Colombaro n. 56, e presso il suo ufficio di ALBA, Via Generale Govone n. 18, uno sportello dedicato al ricevimento delle domande ed all'inoltro per conto delle imprese delle istanze che le medesime sono tenute a rivolgere alla Camera di Commercio per gli adempimenti di legge.

La Camera di Commercio autorizza l'apposizione presso gli sportelli di un cartello o di un'insegna riportante l'indicazione "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo – Servizi decentrati presso l'Associazione)"

ART. 3

Si intendono ricomprese nell'oggetto definito dall'art. 2 : a) le istanze di iscrizione, di modificazione e di cessazione previste dalla legge compresi gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi di cui all'art 9 della legge 40/2007; b) altre istanze per cui sia previsto l'inoltro obbligatorio in modalità telematica; c) ogni altro prodotto estraibile dal sito www.registroimprese.it.

ART. 4

Il servizio erogato dall'Associazione si intende come integrativo di quello fornito dalla Camera di Commercio presso le sue sedi istituzionali e non può essere inferiore a tre ore per ciascun giorno lavorativo.

L'Associazione si impegna a comunicare alla Camera di Commercio le localizzazioni e gli orari di servizio dei propri sportelli, assicurando, ove possibile, un'uniforme distribuzione sul territorio degli stessi.

In caso di eventi comportanti l'impossibilità dell'erogazione del servizio l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio al fine della individuazione di opportuni provvedimenti.

ART. 5

La Camera di Commercio si impegna a fornire all'Associazione la necessaria assistenza ai fini della formazione e del periodico aggiornamento del personale dedicato alle funzioni in convenzione; la partecipazione alle attività formative e di aggiornamento è obbligatoria.

ART. 6

Alla presente convenzione potranno essere apportate modificazioni, previ accordi in forma scritta tra le parti che formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, in relazione ad innovazioni normative nel settore degli adempimenti di avvio delle attività economiche e, più in generale, per agevolare le imprese nell'accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

ART. 7

L'Associazione è tenuta all'osservanza delle regole del segreto di ufficio ed al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", a proposito di fatti, informazioni o notizie di cui abbia conoscenza nello svolgimento dell'attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 8

L'accesso al servizio da parte delle imprese per le procedure di cui all'art. 3 lett.a) è gratuito, salvo il pagamento dei diritti di segreteria camerali e di eventuali altre imposte dovute per legge, da effettuarsi secondo le modalità indicate dalla Camera di commercio.

L'accesso al servizio erogato dall'Associazione è aperto a qualsiasi impresa interessata della provincia di Cuneo.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare periodicamente il corretto utilizzo ed erogazione dei servizi resi dallo sportello dell'Associazione.

ART. 9

È riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata. La Camera di Commercio può tuttavia recedere in qualunque tempo nelle seguenti ipotesi: a) in caso di irregolarità nella erogazione del servizio da parte dell'associazione protratte per oltre 5 giorni dopo il ricevimento di una contestazione scritta; b) quando il recesso sia imposto da innovazioni legislative e regolamentari.

ART. 10

La presente convenzione entra in vigore dal momento di sottoscrizione con durata fino al 31 dicembre 2010 e, salva diversa volontà delle parti da manifestare con lettera



Camera di Commercio
Cuneo



CONFCOOPERATIVE

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Cuneo

raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, si intende prorogata di anno solare in anno solare.

La Camera di Commercio e l'Associazione si impegnano a pubblicizzare attraverso i propri organi di informazione, ivi compreso il sito web ufficiale, e nei media locali il contenuto della presente convenzione. La Camera di Commercio renderà altresì pubblico l'elenco degli sportelli man mano che verranno attivati.

ART. 11

Ove sorgano controversie in ordine alla interpretazione od alla esecuzione delle presente convenzione, le medesime saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato da Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

Cuneo, 30 aprile 2010

ASSOCIAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.